

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 17

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 135-bis, 135-ter, 138-bis e 139-bis: interrogazioni a risposta immediata; interpellanze urgenti; ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo)

TESTO RIFORMULATO DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

NELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 1997 SULLA BASE DEI
PRINCIPÌ E CRITERI DIRETTIVI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 31
LUGLIO 1997

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 135-*bis*.

1. In sede di formulazione del calendario, all'inizio della seduta pomeridiana di ogni mercoledì è inserita la risposta del Governo, nella persona del Presidente del Consiglio o di un Ministro, a interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo.

2. Il Presidente della Camera, sentiti i Gruppi parlamentari e di intesa con il Governo, stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni.

3. Entro le ore dodici del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presentano alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.

TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SULLA BASE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 31 LUGLIO 1997

—

ART. 135-*bis*.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una volta il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica, Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i Gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite.

5. Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento, il Presidente, fermo in ogni caso il criterio di cui al comma 4, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione tra i Gruppi cui appartengono i presentatori.

6. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a Gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore: essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo chiedono al termine della risposta del Governo. Il Governo, infine, dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti.

7. Lo svolgimento delle interrogazioni e la conseguente discussione, secondo le modalità di cui al comma 6, non possono superare i sessanta minuti complessivamente.

8. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente dispone la trasmissione televisiva diretta.

9. Restano fermi i poteri del Presidente previsti dagli articoli 89 e 139.

10. Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni svolte a norma del presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dall'articolo 139.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Dopo l'articolo 135-bis è aggiunto il seguente:

ART. 135-ter.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il ministro o il sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Dopo l'articolo 138 è aggiunto il seguente:

ART. 138-bis.

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero

un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.

Dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

ART. 139-bis.

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare.

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL
TESTO DELLA GIUNTA APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 31
LUGLIO 1997.

Riformulare l'articolo 135-*bis*, prevedendo che, nell'ambito di ciascun calendario trisettimanale, alle interrogazioni a risposta immediata rispondano per due settimane il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una settimana i ministri competenti.

Riformulare l'articolo 138-*bis*, disciplinando le modalità di presentazione delle interpellanze urgenti da parte di trenta deputati in modo da consentire l'utilizzazione dello strumento da parte del maggior numero possibile di deputati.

(Proposta n. 8)

I relatori.